



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

COPIA

ORDINANZA N. 80 del 04-12-2021

Oggetto: Obbligo di utilizzo mascherina in occasione delle festività natalizie 2021.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Premesso che:

- il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;
- il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio 2020, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari Decreti ha emanato disposizioni riguardanti *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- da lunedì 7 giugno 2021 il Veneto è inserito in zona bianca, come disposto da Ordinanza Regione Veneto e confermata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 giugno 2021;
- il Ministro della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca"* con cui, dal 28 giugno 2021, nelle *"zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti"*;
- il Consiglio dei Ministri n. 30, con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ed ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la *"colorazione"* delle Regioni;
- il D.L. n. 52/2021 all'art. 9-bis recita che *"A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso alle sagre e alle fiere (lett. e) comma 1 art. 9-bis)"*;
- considerato che nel mese di dicembre il centro storico del Comune di Camisano Vicentino sarà interessato da manifestazioni, eventi, allestimenti afferenti alle feste natalizie, in particolare nelle domeniche in cui si svolge il tradizionale mercato prolungato fino alla sera, che comporteranno l'arrivo di migliaia di visitatori, provenienti anche da fuori provincia, con il verificarsi di possibili assembramenti;

Ritenuto che:

- la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta alle altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure ancora vigenti;
- nel corso delle manifestazioni, eventi, allestimenti afferenti alle feste natalizie, in particolare potrebbero crearsi situazioni occasionali in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;
- è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AULSS 8.

Ritenuto, pertanto, necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina nelle vie e piazze di cui all'allegata planimetria sub A) ed elenco sub B), interessanti il centro storico di Camisano Vicentino, il tradizionale mercato domenicale e il centro storico delle frazioni di Rampazzo e Santa Maria, dove sono previsti eventi afferenti il Natale.

Ravvisata altresì la necessità di mantenere l'attuale perimetrazione del mercato con cartelli, in lingua italiana e inglese, che avvisano sull'uso obbligatorio della mascherina e il distanziamento di almeno un metro ai visitatori;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 23.11.2021 è stata valutata positivamente l'adozione di una specifica ordinanza che obblighi l'utilizzo della mascherina in occasione delle manifestazioni natalizie;

Richiamate le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", valide dal 08.10.2020, in particolare quelle dedicate al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", contenute nell'allegato n.9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Letto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate e riportate:

1. E' fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, da domenica 5 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 nelle vie e piazze, ubicate nell'ambito del perimetro individuato nella planimetria allegata sub A) e riportate nell'elenco vie e piazze di cui allegato sub B).
2. Nessun obbligo di indossare le mascherine per i bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

3. La collocazione di idonea segnaletica che avvisi sull'obbligo di indossare la mascherina e del distanziamento di almeno un metro, in lingua italiana e inglese, ai varchi di entrata del tradizionale mercato domenicale.
4. L'utilizzo dell'impianto sonoro di filodiffusione per ricordare ciclicamente ai visitatori del tradizionale mercato domenicale sull'obbligo di indossare la mascherina e sulle regole da seguire per prevenire situazioni di potenziale pericolo di contagio.

RICORDA

Che, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 28.10.2021 "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 2.3.2021 le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021, citate in premessa, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella zona bianca, sono reiterate fino al 31.12.2021*", ossia l'obbligo di utilizzo dei predetti dispositivi in ogni caso nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;

INVITA

gli operatori del commercio su area pubblica presenti al tradizionale mercato domenicale ad osservare rigorosamente tutte le disposizioni contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", valide dal 08.10.2020, e contenute nell'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2021, in particolare:

- effettuare la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra operatore e cliente e tra cliente e cliente;
- organizzare il banco di vendita con modalità tali da evitare assembramenti di persone, eventualmente creando un percorso obbligato di entrata e uscita per i clienti;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- evitare il formarsi di assembramenti presso il proprio banco di vendita.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefetto di Vicenza;
 - Questura di Vicenza
 - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Vicenza;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Vicenza;
 - Polizia Locale di Camisano Vicentino;
 - Direttore Generale AULSS 8 di Vicenza;
 - Albo Pretorio.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dal Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, convertito con Legge 22.05.2020 n. 35 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Si dà atto che la presente Ordinanza, in ragione del suo carattere cautelare ed urgente, è sottratta all'obbligo delle preventive comunicazioni di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente Ordinanza, che cessano la propria efficacia.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to MARANGON RENZO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di
pubblicazione**

ORDINANZA N. 80 del 04-12-2021

Oggetto: Obbligo di utilizzo mascherina in occasione delle festività natalizie 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al _____ con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI CAMISANO IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
VICENTINO li

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
